

NOTE LIBERE

STATUTO

dell'Associazione di promozione sociale "note libere"
con sede legale in Taviano (Lecce), alla via Corsica n. 43

Articolo 1 (DENOMINAZIONE)

È costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata "**NOTE LIBERE APS**" (in seguito chiamata per brevità "Associazione") ha carattere volontario, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS.

Articolo 2 (SEDI)

La sede legale è ubicata in Taviano, alla via Corsica, n. 43.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ed operative nell'ambito dell'intero territorio nazionale e all'estero.

Articolo 3 (SCOPI)

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice del Terzo Settore* e specificatamente di agire nei seguenti campi:

- ✓ **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale;
- ✓ **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ✓ **promozione della cultura della legalità**, della pace tra i Popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ✓ **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ✓ **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- ✓ **servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore** resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

Ed in particolare, l'Associazione si propone di agire nel seguente campo:

promozione della cultura e dello spettacolo per perseguire le seguenti finalità:

- **dare** comuni luoghi fisici e mentali, alla cultura, alla musica, alle arti ed a tutte le forme di espressione che tentino di trovare una dimensione universale e spirituale alla condizione umana -
- **valorizzare e tutelare** ogni differenza antropologica, religiosa ed etnica, prodottasi nel nostro pianeta -
- **rimuovere o ridurre** le condizioni di disagio e di svantaggio fisico-psichico, sociale, culturale ed economico che impediscono l'accesso dei bambini ai beni del godimento della cultura, della musica e delle arti in genere.

Articolo 4 (ATTIVITÀ E FINALITÀ)

Per raggiungere gli scopi di cui al precedente articolo 3, ed al fine di perseguire una qualificazione professionale d'eccellenza, l'Associazione si avvale di una **Équipe culturale-artistica-musicale-canora**, diretta, in piena autonomia, da un Direttore artistico, costituita all'interno della stessa Associazione e formata da persone di provata competenza professionale.

L'Associazione, sempre per raggiungere gli scopi di cui al già richiamato precedente articolo 3 del presente statuto, potrà:

1. **produrre, divulgare e promuovere** cultura, musica, performance artistiche, video, creazioni multimediali, nonché arti figurative e letterarie, testi e rappresentazioni di teatro, declamazioni di poesie, cinema; tutto ciò, anche con iniziative di commercializzazione -
2. **organizzare, promuovere e realizzare**, per conto proprio, manifestazioni culturali ed artistiche, eventi musicali, festival, rassegne canore e strumentali -
3. **organizzare, promuovere e realizzare**, anche per conto terzi, attività culturali, rassegne canore, festival, manifestazioni ed eventi artistici-musicali-canori e, in Italia e all'estero, organizzati da Enti pubblici, Fondazioni ed Organizzazioni pubbliche e private -
4. **curare l'organizzazione, la promozione e la gestione**, in proprio e/o per conto di Enti pubblici e/o Organizzazioni pubbliche e private, di seminari, convegni, congressi, manifestazioni, eventi musicali e culturali in genere, iniziative sociali, ricreative, di ospitalità, di ristorazione, sportive e similari -
5. **organizzare, promuovere e realizzare** seminari e conferenze, mostre ed esposizioni, incontri e dibattiti su temi della tutela dei Diritti umani, della cultura e dell'arte in genere, e le loro interazioni con la politica, la scienza e la religione -
6. **partecipare a programmi di intervento** per la tutela, il recupero, la conservazione, la divulgazione e la valorizzazione dei Beni culturali, ambientali e

paesaggistici, museali, artistici, archeologici, architettonici ed etnoantropologici in genere –

- 
7. **acquisire, produrre e curare** la redazione e la distribuzione, sia direttamente che indirettamente, sia a favore dei soci che di terzi, di dischi, prodotti fonografici, pubblicazioni, testi, libri, edizioni e materiali fotografici e/o audiovisivi, documenti cinematografici, programmi tele-radiofonici, anche riguardanti indagini e ricerche bibliografiche sulla storia delle arti, delle etnie e delle religioni; tutto ciò, anche con le varie forme di commercializzazione, incluso il *downloading*. Per quanto attiene la pubblicazione e la distribuzione, questo sodalizio istituisce apposita sezione editoriale, denominata: NLE (NOTE LIBERE EDIZIONI)·
 8. **curare la progettazione e la gestione** per proprio conto e/o per conto di Enti, Organismi pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, incarichi e o progetti settoriali e servizi di orientamento e formazione ai vari livelli e in coerenza con gli scopi sociali –
 9. **partecipare** a interventi di partenariato, anche a livello europeo -
 10. **realizzare** servizi di informazione, ricerche di mercato, costituzione di banche dati e progetti di ricerche in genere -
 11. **svolgere** attività di ricerca storiografica, indagando sull'esistenza di materiali inediti, manoscritti, filmati, nastri magnetici ed adoperandosi per l'eventuale restauro e promozione degli stessi –
 12. **partecipare** a gare e appalti riguardanti l'oggetto sociale, sui mercati nazionali ed esteri -
 13. **offrire** consulenze specialistiche, direttamente o mediante l'impiego di specialisti e docenti impegnati nel mondo universitario e della ricerca in Italia e nei Paesi dell'area del Mediterraneo, nonché di Organizzazioni internazionali, nazionali, regionali e degli Enti locali, cui il sistema legislativo del nostro Paese assegna compiti di elaborare politiche culturali, sociali e di sviluppo.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri Organismi, tra cui le Reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del richiamato Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate l'Associazione potrà, inoltre, acquistare e fornire prodotti, stipulare contratti, concertare e sottoscrivere accordi, convenzioni con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, necessari e opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Per la migliore realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione potrà, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, compiere ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria, opportuna ed utile per il conseguimento dello stesso, purché non in via prevalente, ivi

compresa la facoltà di assumere commesse ed incarichi remunerati o gratuiti, partecipare a gare e bandi in associazione, in partecipazione insieme con altri soggetti, per la parte attinente il proprio oggetto sociale, sottoscrivere contratti e convenzioni, presentare propri elaborati e progetti, attuare autonomamente corsi e seminari, assumere interessenze e partecipazioni in società, consorzi ed Enti aventi oggetto affine o complementare o comunque connesso direttamente od indirettamente al proprio.

Articolo 5 (SOCI DELL'ASSOCIAZIONE)

- a) Possono diventare soci senior dell'Associazione tutti coloro che sono maggiorenni e che ne facciano richiesta sottoscritta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- b) Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.
- c) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo, il quale delibererà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.
- d) Possono, inoltre, essere membri dell'Associazione, ma senza diritto di voto assembleare, quali soci Junior, e fino ai 17 anni d'età, tutti coloro che ne facciano richiesta per il tramite di domanda sottoscritta da almeno uno dei relativi genitori, che desiderino partecipare alle varie attività associative e/o e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- e) Il rigetto della domanda di ammissione a socio dell'Associazione deve essere comunicato per iscritto (anche tramite e-mail) all'interessato specificandone i motivi, entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio a sua volta, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 6 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

I soci senior hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti sociali.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 7

(RAPPORTO GIURIDICO TRA SOCIO E ASSOCIAZIONE)

- 
- 1) I soci senior sono tenuti al versamento della relativa quota annua prevista; la prima all'atto della iscrizione, le successive entro il 31 gennaio di ciascun anno. I soci junior sono tenuti al versamento della quota annua ordinaria, ridotta del 50%, anche con versamenti a cadenza mensile.
 - 2) Tutti soci (senior e junior) - compresi i loro famigliari che frequentano i corsi e i laboratori organizzati e realizzati dall'Associazione e/o partecipano alle varie attività sociali - sono coperti da polizza assicurativa contro gli Infortuni connessi alla frequentazione dei locali della sede legale dell'Associazione e alla partecipazione diretta per l'allestimento e la realizzazione delle varie attività associative effettuate anche all'esterno, e sono, inoltre, tutti coperti da polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).
 - 3) La qualità di socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione.
 - 4) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
 - 5) La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 8

(SOCI VOLONTARI)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa deliberazione del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del già richiamato Codice del Terzo Settore sono coperti da polizza assicurativa contro gli Infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché coperti da polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 9 (SOSTENITORI)

Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Articolo 10 (LAVORATORI DIPENDENTI E PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Articolo 11 (ALBO DEI SOCI ONORARI)

Presso l'Associazione è istituito l'Albo dei soci onorari, in cui sono iscritti, su deliberazione del Consiglio direttivo, tutti coloro, persone fisiche e/o persone giuridiche, che hanno contribuito, con finanziamenti o particolari benemerienze, allo sviluppo, alla crescita, all'affermazione e al consolidamento dell'Associazione.

Articolo 12 (ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea -
- il Consiglio direttivo -
- il Presidente -
- il Revisore Unico dei Conti -

Articolo 13 (L'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato senior ha diritto di voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ed in regola con il versamento della prevista quota sociale.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- ✓ almeno una volta all'anno;
- ✓ entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ✓ ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- ✓ quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'Ordine del Giorno, con indicati i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea:

- ✓ **discutere** ed approvare il bilancio di esercizio;
- ✓ **approvare** il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- ✓ **definire** il programma generale annuale di attività;
- ✓ **procedere** alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- ✓ **procedere** eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- ✓ **discutere ed approvare** l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- ✓ **deliberare** sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ **ratificare** le deliberazioni del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui al precedente art. 7;
- ✓ **deliberare** sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- ✓ **deliberare** sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale;
- ✓ **deliberare** lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ✓ **discutere** e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- ✓ **deliberare** su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto sociale alla sua competenza.
- ✓ **approvare** bilanci preventivi e consuntivi –
- ✓ **deliberare** le direttive generali per il conseguimento degli scopi dell'Associazione
- ✓ **deliberare** le modifiche dello Statuto sociale–
- ✓ **nominare** il Revisore Unico dei Conti, anche non tra gli associati, di comprovata competenza -

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta straordinaria:

- **quando** il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità -
quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, in regola con il versamento della relativa quota sociale. In quest'ultimo caso i richiedenti devono motivare la loro richiesta ed indicare esattamente gli argomenti che intendono sottoporre all'eventuale approvazione dell'Assemblea, che deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci sono fatte mediante avviso a mezzo lettera, o a mezzo sms, o con e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, da spedirsi almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione dell'Assemblea medesima e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero soci presente o rappresentato, delibera a maggioranza dei presenti, salvo sia diversamente previsto dallo stesso statuto.

È ammessa la facoltà di farsi rappresentare alle assemblee da altro associato mediante delega. L'associato non può rappresentare più di tre associati per ogni singola assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea, di norma, sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente eseguibili e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dallo stesso, unitamente dal Presidente.

Articolo 14 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono stati nominati dall'Atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico, **spetta al Consiglio direttivo:**

- ✓ **eleggere** tra i propri componenti il Presidente;
- ✓ **eleggere** tra i propri componenti il vice Presidente;
- ✓ **eleggere** il Tesoriere e Rappresentante delle Pubbliche Relazioni;
- ✓ **nominare** il Segretario dell'Associazione;
- ✓ **attuare** tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ✓ **curare** l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- ✓ **predisporre** e proporre all'assemblea il programma annuale di attività;
- ✓ **individuare** le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- ✓ **nominare** il Direttore Artistico dell'Équipe culturale-artistica-musicale-canora;

- ✓ **nominare** eventuali Direttori responsabili per specifici progetti;
- ✓ **predisporre** annualmente il bilancio d'esercizio per poi presentarlo all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ✓ **predisporre** annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e presentarlo all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ✓ **conferire** procure generali e speciali;
- ✓ **assumere** e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, come per legge;
- ✓ **proporre** all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali;
- ✓ **ricevere**, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- ✓ **ratificare** e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ✓ **deliberare** in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15 (IL PRESIDENTE)

Il Presidente è il legale **rappresentante** dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il **Consiglio direttivo**.

È autorizzato a **riscuotere pagamenti** di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare **parte dei suoi poteri** ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di **oggettiva necessità** può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del **Consiglio direttivo**. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza o **impedimento temporaneo** del Presidente le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) **convocare** il Consiglio direttivo -
- b) **presiedere** il Consiglio direttivo e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso-
- c) **dirigere** l'Associazione e coordinare gli uffici operativi per la razionale attuazione dei programmi e **delle iniziative**, secondo gli indirizzi e le indicazioni del Consiglio direttivo -
- d) **provvedere agli atti** di amministrazione e di gestione ordinaria dell'Associazione.
- e) **accendere conti correnti** bancari e fare operazioni e negoziazioni bancarie sia attive che passive, **assumere** obbligazioni, dare e ricevere garanzie, firmare contratti, convenzioni, **accordi** e simili, in esecuzione di decisioni del Consiglio direttivo -

Articolo 16 (IL TESORIERE)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Associazione per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Articolo 17 (IL SEGRETARIO)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

Articolo 18 (REVISORE UNICO DEI CONTI)

Il Revisore Unico dei Conti – anche non associato – dura i carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Articolo 19 (ÉQUIPE CULTURALE-ARTISTICA-MUSICALE-CANORA)

È costituita, all'interno dell'Associazione, un'équipe culturale-artistica-musicale-canora diretta, in piena autonomia, da un Direttore artistico e formata da persone di provata competenza professionale, le quali, se il Direttore artistico lo riterrà necessario ed opportuno, potranno essere coadiuvate nella loro attività anche da persone esterne all'Associazione con contratti di collaborazione professionale occasionale e/o a termine, con convenzioni e/o accordi remunerati e/o gratuiti e volontari, sottoscritti dagli interessati e controfirmati dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 20 (ENTRATE E PATRIMONIO)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 
- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del vigente Codice del Terzo Settore, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 (DESTINAZIONE UTILI DI ESERCIZIO)

Gli utili di esercizio saranno destinati: per $\frac{3}{4}$, agli investimenti finalizzati ad incrementare l'attività sociale e, per il restante $\frac{1}{4}$, a scopi umanitari per la tutela e la difesa dei diritti dell'infanzia e a favore di famiglie che versano in condizioni di disagio e comprovata difficoltà economica.

Articolo 22 (AUTONOMIA DELL'ISTITUTO)

L'Associazione è giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Articolo 23
(MODIFICAZIONI STATUTARIE)

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 24
(DURATA DELL'ASSOCIAZIONE)

La durata dell'associazione è di 30 (trenta) anni e può essere prorogata dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

L'anticipato scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, sia anticipato che naturale, il patrimonio disponibile dell'Associazione sarà devoluto a favore di Enti e/o Organizzazioni umanitari, che l'Associazione indicherà con voto favorevole della maggioranza di cui al comma precedente.

P.S.:

Il presente Statuto sociale, redatto su 13 facciate e composto da n. 24 articoli, è stato discusso ed approvato e sottoscritto dalle parti, in data 13 dicembre 2021 e viene allegato, in copia originale, come atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale dell'Atto costitutivo dell'Associazione culturale di promozione sociale denominata «NOTE LIBERE aps», sottoscritto dai soci fondatori e, quindi, regolarmente registrato.

TOMA	Daniela
MARIANO	Lorenzo
MARIANO	Francesco
MARIANO	Marco
FOSSANOVA	Serena
RONGA	Anna
LIOTTA	Massimo Cosimo







